

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2130

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BOATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 1990

Modificazione della legge 13 agosto 1980, n. 454, riguardante l'indennità speciale di seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili e militari in provincia di Bolzano

ONOREVOLI SENATORI. — Il bilinguismo è, accanto alla proporzionale, istituto base della tutela delle minoranze linguistiche e come tale favorisce anche la distensione tra i diversi gruppi linguistici, la reciproca comprensione e la convivenza pacifica. La corrispondente indennità rappresenta, nel pubblico impiego, un incentivo in questo senso. Conseguentemente il trattamento di bilinguismo è previsto in tutti i comparti del pubblico impiego in provincia di Bolzano, nonché in taluni uffici situati in provincia di Trento (quelli che trattano questioni riguardanti anche l'Alto Adige) e in maniera analoga anche in Valle d'Aosta.

L'indennità di bilinguismo concorre sia per le modalità di acquisizione (con il

requisito dell'attestato di bilinguismo ai fini dell'assunzione in servizio), sia per le modalità di corresponsione (come parte stabile degli emolumenti mensili) a costituire la retribuzione normale del pubblico dipendente. Per questo si ritiene, in conformità ai principi che informano la normativa vigente per il trattamento di quiescenza e per le prestazioni previdenziali e in conformità al costante indirizzo giurisprudenziale che si può osservare in materia, che questa indennità debba essere considerata utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Così è del resto già stabilito negli ordinamenti della regione Trentino-Alto Adige, della provincia di Bolzano e dei comuni e di altri enti pubblici di questa provincia.

L'introduzione della pensionabilità dell'indennità di bilinguismo è intesa come riconoscimento del carattere stabile e continuativo di questa indennità e mira ad una maggiore armonizzazione dei trattamenti corrisposti a questo titolo nei diversi comparti del pubblico impiego.

Alla riduzione delle disparità esistenti tende inoltre la seconda modifica richiesta,

riguardante il penultimo comma dell'articolo 1 della stessa legge n. 454 del 1980. Essa tende ad attenuare l'esclusione oggi operante che, pur coinvolgendo solo un esiguo numero di lavoratori statali (già in servizio prima che il requisito del bilinguismo diventasse obbligatorio), provoca la sopravvivenza di situazioni di disparità non per questo meno sgradevoli.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 13 agosto 1980, n. 454, l'indennità speciale di bilinguismo di cui agli articoli 1 e 5 della stessa legge è interamente computabile nella tredicesima mensilità.

2. Essa viene altresì computata agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza, in ragione del 5 per cento del relativo ammontare percepito per ogni anno di servizio prestato, fino ad un massimo di venti anni.

Art. 2.

1. Nel penultimo comma dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 454, le parole «per la carriera immediatamente inferiore a quella di appartenenza» sono sostituite dalle seguenti: «per una carriera inferiore a quella di appartenenza».

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1990 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.